

T.A.R. Campania – Sez. III[^] – Sentenza n. 18219 del 7 luglio 2005

Non serve la licenza se l'attività non è imprenditoriale.

Il ricorso è stato presentato avverso la contestazione e la conseguente ordinanza di cessazione disposta dalla polizia municipale per il mancato possesso della licenza di cui all'art. 86 del TULPS. Il T.A.R. sostiene che non è necessaria un'autorizzazione di pubblica sicurezza per gestire un campo di calcetto amatoriale gestito da una associazione, in quanto non ricorreva il carattere di "*pubblico esercizio*". E neppure l'attività specifica svolta poteva in qualche modo essere accostata, per analogia o estensione, alle fattispecie esemplificative di cui all'art. 86 poteva in qualche modo essere accostata, per analogia o estensione, alle fattispecie esemplificative di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S. . Inoltre rileva ancora il T.A.R., nello stesso Testo Unico (art. 68) si assoggettano a licenza di polizia gli "*spettacoli di intrattenimento*" di vario genere ma neppure tale disposizione risulta applicabile. Essa infatti, in linea generale, riguarda solo le attività ricreative in luoghi aperti al pubblico, organizzate in forma imprenditoriale e non quelle esercitate nell'ambito di associazioni private, come ha avuto modo di chiarire la Corte Costituzionale con sent. n. 56 del 15 aprile 1970.